



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 231 LEGISLATURA N. X

delibera

24

DE/PR/ARS 0 NC      Oggetto: Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro" (Rep. Atti n. 225/CSR del 13 dicembre 2018) - Indicazioni operative

Prot. Segr. 40

Martedì 22 gennaio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- LORETTA BRAVI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

Sono assenti:

- MANUELA BORA	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro” (Rep. Atti n. 225/CSR del 13 dicembre 2018) – Indicazioni operative.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. “Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e Ricerca”, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. “Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e Ricerca” e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

## D E L I B E R A

- di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro” (Rep. Atti n. 225/CSR del 13 dicembre 2018) di cui all’Allegato n. 1 della presente deliberazione e che forma parte integrante del presente atto;
- di stabilire che, per le cessioni dei prodotti di cui al presente Accordo, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale cedenti devono acquisire il parere scritto vincolante del Dipartimento Interaziendale Regionale Medicina Trasfusionale (DIRMT) – Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per la Regione Marche;
- di stabilire che l’informativa inerente tutte le cessioni deve essere trasmessa al DIRMT-SRC, cui vengono affidati i compiti di controllo e monitoraggio, nonché di raccordo con il Centro nazionale sangue (CNS).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)

#



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*Normativa di riferimento*

- **L. 21 ottobre 2005**, n. 219 concernente la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati;
- **L.R. 13/2003** concernente riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale – art. 25 costituzione Dipartimento Interaziendale Regionale Medicina Trasfusionale (DIRMT);
- **DGR 529/2004** e **DGR 873/2008** inerenti organizzazione e funzioni DIRMT;
- **DGR 1369/2011** recepimento Accordo 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei Servizi Trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue;
- **D. Lgs. 207 del 9.11.2007** “Attuazione Direttiva 2005/61/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati e incidenti gravi”;
- **D. Lgs. 208 del 9.11.2007** “Attuazione Direttiva 2005/62/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i Servizi Trasfusionali”;
- **D. Lgs. 261/2007** “Revisione del D.Lgs 191/2005 recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
- **D.M. 21.12.2007** concernente istituzione del sistema informativo dei Servizi trasfusionali;
- **DGR 1417/2012** recepimento Accordo 13 ottobre 2011 sulle caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC);
- **DGR 634/2013** recepimento accordo 149/CSR del 25.7.2012 concernente linee guida per accreditamento servizi trasfusionali ed unità di raccolta;
- **D.M. 2 novembre 2015** “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
- **DGR 3/2016** Recepimento Accordo Stato Regioni n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 concernente il prezzo unitario di cessione di sangue e suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati;
- **DGR 736/2016** concernente recepimento Accordo Stato regioni 14 aprile 2016 inerente nuovo schema tipo di convenzione con le Associazioni – Federazioni donatori volontari sangue;
- **DGR 1438/2017** concernente recepimento Accordo Stato Regioni n. 85/CSR del 25 maggio 2017 nuovo schema di convenzione tra strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e pubbliche e private prive di servizi trasfusionali;

*Motivazioni ed esito dell'istruttoria*

L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la nuova disciplina delle attività trasfusionali, prevede che, con uno o più Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, venga promossa una uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in materia di attività trasfusionali con la omogeneizzazione e standardizzazione dell'organizzazione delle stesse, nonché qualificazione dei servizi interessati.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare alcuni importanti Accordi adottati negli ultimi anni e segnatamente:

- l'Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante “I requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e sul modello per le visite di verifica” – recepito con DGR 1369/2011;
- l'Accordo Rep. Atti 206/CSR del 13 ottobre 2011 in materia di caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali – recepito con DGR 1417/2012;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l'Accordo Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012, recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali ed unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" - recepito con DGR 634/2013;
- l'Accordo Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015, concernente "Indicazioni in merito al prezzo sanitario di cessione tra Aziende sanitarie e tra Regioni e province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le Aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" – recepito con DGR 3/2016.

L'Accordo, che si va a recepire con il presente atto, si pone invece l'obiettivo di normare i rapporti che si vengono a creare quando Aziende sanitarie, Enti di Ricerca, Strutture Sanitarie, Strutture universitarie o Imprese di produzione di dispositivi diagnostici in vitro, richiedono ai Servizi Trasfusionali la cessione di sangue e dei suoi prodotti ai fini di un loro utilizzo in ambito di laboratorio o per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro. L'Accordo prevede pertanto l'adozione di un apposito Schema tipo di convenzione ove vengono individuati i prodotti che possono essere oggetto di cessione, gli obblighi delle parti, i corrispettivi ecc.

In particolare, nell'Accordo, si sottolineano alcuni punti chiave e segnatamente:

- la cessione dei prodotti avviene senza impatto sulla autosufficienza regionale e nazionale e riguarda solo prodotti destinati alla eliminazione per scadenza o non utilizzabili per scopo clinico trasfusionale in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dal D.M: 2 novembre 2015;
- per le cessioni si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per la cessione sangue e suoi prodotti tra aziende sanitarie e tra Regioni (Accordo 168/CSR/2015);
- la Struttura regionale di Coordinamento (SRC) funge da punto di riferimento sia per quanto attiene le cessioni, sia per le attività di monitoraggio e controllo nonché raccordo con il Centro Nazionale Sangue (CNS).

Riguardo alla SRC si precisa che, tenuto conto della realtà regionale per il settore trasfusionale e delle attività svolte dal DIRMT, e visti compiti, caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC), così come declinati nell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 206/CSR/2011, la Regione Marche ha individuato, con DGR 1417/2012, nel DIRMT la Struttura Regionale di Coordinamento per le attività Trasfusionali (DIRMT-SRC).

Per quanto precede si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

*Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.*

**Il Responsabile del procedimento**  
**Franco Stazio**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. "ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA –  
URGENZA E RICERCA"**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**Il Dirigente**  
**Giovanni Lagalla**

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

**Il Direttore**  
**Rodolfo Pasquini**

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
**Deborah Giraldi**

4

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
24

Allegato 1



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico- diagnostici in vitro".

Rep. Atti n. *225/CSR del 13 dicembre 2018*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 dicembre 2018.

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali, allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

VISTI i seguenti Atti sanciti in sede di Conferenza Stato – Regioni:

- l'Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante "I requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica";
- l'Accordo Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, in materia di caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali;
- l'Accordo Rep. Atti n. 149 /CSR del 25 luglio 2012, recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";
- l'Accordo Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015, concernente "Indicazioni in merito al prezzo sanitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni";

VISTA la nota in data 26 ottobre 2018 con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, diramato dall' Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 30 ottobre 2018;

VISTA la nota del 29 novembre 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per il giorno 19 dicembre 2018, successivamente annullata, considerato l'assenso tecnico comunicato dal Coordinamento Tecnico interregionale in sanità in data 3 dicembre 2018;



7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

CONSIDERATO

- che l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevede che con uno o più accordi tra governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, venga promossa una uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse, nonché delle unità di raccolta, delle frigo emoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro per le emergenze e di cellule staminali, sono individuate dalle Regioni le strutture e gli strumenti necessari per garantire un coordinamento intra regionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 e ai principi generali di cui all'articolo 11 della medesima legge.
- che il citato accordo Stato-Regioni 206/CSR del 13 ottobre 2011 ha stabilito le caratteristiche e le funzioni della Struttura regionale di coordinamento tecnico scientifico (SRC) per le attività trasfusionali, quale struttura di coordinamento tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale.
- che ad oggi le aziende sanitarie, enti di ricerca, strutture sanitarie, strutture universitarie o imprese di produzione di dispositivi diagnostici in vitro richiedono ai servizi trasfusionali la cessione di sangue e dei suoi prodotti ai fini di un loro utilizzo in ambito di laboratorio o per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro.
- che la cessione di sangue e dei suoi prodotti riguarda esclusivamente prodotti non utilizzabili per scopo clinico o destinati all'eliminazione per scadenza e non deve comportare alcun impatto sull'autosufficienza regionale o nazionale.
- che è necessario adottare per la cessione del sangue e dei suoi prodotti, nell'ambito della convenzione in questione, le tariffe stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015.
- che è necessario, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale, stabilire un nuovo schema tipo di convenzione in conformità alle normative vigenti.

SI CONVIENE

1. E' approvato il documento concernente lo schema tipo di convenzione tra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, aziende sanitarie o enti di ricerca o strutture sanitarie, strutture sanitarie universitarie o imprese, per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico diagnostici in vitro, di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.
2. La cessione del sangue o dei suoi prodotti avviene senza impatto sull'autosufficienza regionale e nazionale e riguarda solo i prodotti destinati all'eliminazione per scadenza

AR

F



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

ovvero non utilizzabili per scopo clinico trasfusionale in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dal decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2015.

3. Per le cessioni di cui al punto 2, si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per la cessione sangue e dei suoi prodotti tra aziende sanitarie e tra regioni.
4. La struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali comunica ogni anno entro il 30 marzo, al Centro Nazionale Sangue, anche attraverso il SISTRA, la tipologia e le qualità di prodotti ceduti durante l'anno precedente nell'ambito delle convenzioni.
5. Entro sei mesi dalla data del presente accordo, le regioni e le province autonome recepiscono lo stesso, dandone attuazione, in base alla propria organizzazione territoriale.
6. All'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO  
Cons. Eugenio Babilozzi

IL PRESIDENTE  
Sen. Erika Stefani

SP

A

A

Y





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

APP. A

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI PER USO DI LABORATORIO E PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO**

L'anno ..... addi..... negli uffici del  
..... Via .....

**TRA**

La Regione/Provincia Autonoma....., attraverso la Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) nella persona del Responsabile..... di qui innanzi "SRC cedente";

o

L'Azienda Sanitaria/Ente, sede del servizio trasfusionale..... nella persona del ..... (indicare ruolo), acquisito il parere scritto vincolante del Responsabile della SRC, di qui innanzi "Azienda/Ente cedente".

**E**

La Regione/Provincia Autonoma/l'Azienda sanitaria/Ente di ricerca/Struttura sanitaria/Struttura Universitaria/fabbricante.....rappresentata da (indicare ruolo) ..... con sede in ..... di qui innanzi "Azienda/Ente ricevente";

**VISTO** il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante "Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro";

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione a decorrere dalle date previste nel regolamento medesimo;

**VISTA** la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" e successive modifiche e integrazioni e in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, che prevede che il sangue umano non è fonte di profitto e che le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria;
- l'articolo 11, comma 1, che stabilisce che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovrazionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

**VISTO** il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità

1  
AP

F)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante: “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2008, n. 13;

**VISTO** l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, (Rep. Atti n. 206/CSR), del 13 ottobre 2011;

**VISTO** l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni” in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168 CSR);

**VISTO** il decreto ministeriale 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300, con particolare riguardo alle disposizioni dell'Allegato VIII, paragrafo A - Premessa, punto 2, relative al conferimento nel più breve tempo possibile delle unità di plasma, rilevate positive ai marcatori infettivi, al laboratorio di qualificazione biologica che ha eseguito i test;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

**VISTA** la richiesta da parte di ..... in data..... con cui si chiede la cessione di ..... ai fini di .....

**RITENUTA** la richiesta conforme a quanto previsto dalla normativa in materia;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**



†



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ARTICOLO 1

*Oggetto*

1. La presente convenzione regola la cessione di: (specificare)
  - a) sangue intero;
  - b) emazie concentrate;
  - c) plasma fresco congelato;
  - d) plasma da aferesi;
  - e) piastrine da aferesi;
  - f) *buffy-coat*;
  - g) piastrine da *pool di buffy coat*;
  - h) concentrato piastrinico da sangue cordonale;
  - i) plasma ricco in piastrine da sangue cordonale;
  - j) plasma povero in piastrine da sangue cordonale;
  - k) altro: (descrivere) .....
  
2. La cessione dei prodotti biologici di cui al comma 1 è finalizzata a: (specificare e descrivere)
  - a) attività di laboratorio (es.: matrici, soluzioni additive, etc);
  - b) produzione di dispositivi medico-diagnostici "in vitro".
  
3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente atto la SRC/Azienda sanitaria/Ente cedente, acquisito il prescritto consenso del donatore, cede (specificare):
  - a) emocomponenti intermedi ed emocomponenti destinati a eliminazione per scadenza;
  - b) emocomponenti non utilizzabili per uso clinico in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, fatto salvo quanto prescritto dal decreto ministeriale 2 novembre 2015 in relazione alla gestione delle unità di plasma rilevate positive ai marcatori infettivi.

ARTICOLO 2

*Obblighi delle parti*

1. La cessione dei prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della SRC/Azienda sanitaria/Ente cedente avviene senza impatto sull'autosufficienza regionale e nazionale e può riguardare solo i prodotti che presentino i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3.
  
2. L'Azienda/Ente ricevente si obbliga a:
  - a) utilizzare i prodotti ricevuti solo ed esclusivamente ai fini previsti dalla convenzione;
  - b) richiedere una quantità definita ed effettivamente necessaria;
  - c) fornire periodicamente alla Struttura cedente una relazione sull'effettivo impiego dei prodotti forniti;
  - d) garantire il rispetto delle specifiche normative vigenti per quanto attiene al trasporto e allo smaltimento dei prodotti biologici.

AP 3

fi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ARTICOLO 3

*Informativa e consenso informato*

1. Il materiale informativo distribuito ai donatori per l'acquisizione del consenso informato alla donazione contiene anche le informazioni circa la possibilità che tutti o parte degli emocomponenti donati siano impiegati per le finalità previste dal presente atto, ai sensi della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4

*Caratteristiche del sangue e/o degli emocomponenti ceduti*

1. I prodotti biologici, di cui all'articolo 1, comma 1, sono sottoposti ai test di *screening* previsti dalle disposizioni normative vigenti al momento del prelievo.
2. I prodotti biologici, oggetto della convenzione, sono identificati e opportunamente etichettati in conformità alle disposizioni normative vigenti in tema di tracciabilità.
3. Ogni cessione di prodotti nell'ambito della presente convenzione è accompagnata da adeguata documentazione comprensiva del certificato di analisi.

ARTICOLO 5

*Corrispettivo*

1. Per ogni prodotto ceduto per le finalità di cui al presente atto, l'Azienda/Ente ricevente corrisponde alla SRC/Azienda/Ente cedente la tariffa prevista dalle disposizioni vigenti per la cessione del sangue e dei suoi prodotti tra aziende sanitarie e tra Regioni.

ARTICOLO 6

*Durata*

1. La presente convenzione ha durata di n.... (anni/mesi). Sei mesi prima della scadenza, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. La SRC per le attività trasfusionali comunica annualmente al Centro nazionale sangue tipologia, quantità e valorizzazione dei prodotti ceduti ai fini della presente convenzione.

ARTICOLO 7

*Recesso unilaterale e risoluzioni*

1. Per il recesso unilaterale e la risoluzione si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.



47



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ARTICOLO 8

*Foro competente*

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di .....

ARTICOLO 9

*Norme transitorie e finali*

1. La convenzione è soggetta a registrazione secondo la normativa vigente.
2. Per quanto non specificamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme vigenti.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla SRC per le attività trasfusionali.

F

